



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 51/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
PUBBLISOLE S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEROMAGNA”)
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL’ ARTICOLO 37, COMMA 4,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA N. 3/2015)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 marzo 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 656/15/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n.162/07/CSP e n.12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Emilia Romagna, del 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’articolo 37, comma 4, d.lgs. n. 177/05, ai sensi del quale “*La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 30 ottobre 2015 il CO.RE.COM. Emilia Romagna ha notificato l'atto di contestazione (CONT n. 3/15) di pari data alla società Pubblisole S.p.A., con sede legale in Via dell'Arrigoni n. 120, 47023 Cesena (FC), autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleromagna", la violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, per aver interrotto notiziari di durata inferiore a trenta minuti con la trasmissione di pubblicità, nella settimana dal 6 al 12 agosto 2015, nelle varie edizioni giornaliere delle ore 00.40; ore 7.00; ore 14.00; ore 19.00.

2. Deduzioni della società

La società in esame non ha inviato scritti difensivi in ordine agli addebiti contestati, né ha richiesto accesso agli atti del procedimento e/o audizione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si conferma quanto contestato dal CO.RE.COM. Emilia Romagna relativamente all'interruzione di notiziari, aventi durata inferiore a trenta minuti, con l'inserimento della pubblicità.

In particolare, la comunicazione commerciale audiovisiva interrompe il singolo notiziario subito dopo la messa in onda dei titoli delle principali notizie o alla fine dell'esposizione delle notizie stesse da parte del conduttore, ma prima della sigla finale del notiziario;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione contestata nella misura di euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50) pari a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione, tali da pregiudicare sensibilmente l'integrità dei notiziari, deve ritenersi media entità.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2014 in perdita (fonte: Informativa Economica di Sistema), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 18.077,50 (diciottomilasettantasette/50), corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione moltiplicato per n sette giornate di programmazione televisiva in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Pubblisole S.p.A., con sede legale in Via dell'Arrigoni n. 120, 47023 Cesena (FC) - cod. fisc. 03362900401 - autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Teleromagna*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 18.077,50 (diciottomilasettantasette/50), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'art. 37, comma 4, d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 18.077,50 (diciottomilasettantasette/50), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 o, in alternativa, bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata*

dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 con delibera n. 51/16/CSP".

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.51/16/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci